



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0005288 - 26/04/2016**  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, 26 APR. 2016

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**Commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Civitavecchia**  
**Via Principe Umberto, 3**  
**00053 Civitavecchia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 94/2016\_Albo\_Tesserino professionale\_Contenuto*

In relazione al quesito pervenuto dall'Ordine di Civitavecchia in data 17 marzo 2016, volto a conoscere se nel tesserino professionale cartaceo rilasciato agli iscritti debba essere indicata una data di scadenza, si specifica quanto segue.

Come è noto, l'Ordinamento professionale non prevede l'obbligo di rilascio del tesserino di iscrizione, e di conseguenza non vi sono norme generali che ne disciplinano forma e contenuti. Nell'assenza di una specifica disposizione normativa in materia, si ritiene che sia nella discrezionalità dell'Ordine stabilire la forma ed il contenuto di tale documento, tenendo conto della funzione di riconoscimento del professionista iscritto all'Ordine.

A titolo orientativo, volendo individuare in via generale gli elementi essenziali del tesserino, si possono indicare i dati anagrafici atti ad identificare il soggetto nonché le informazioni relative all'iscrizione nell'Albo attestanti l'appartenenza all'Ordine, con la precisazione del titolo professionale posseduto (Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista, Esperto Contabile). La tessera deve anche contenere anche tutti gli elementi che ne attestino la validità del rilascio e della vigenza, quali: soggetto emittente, data di rilascio, data di scadenza, eventuale data delle vidimazioni periodiche di controllo ove previste. Perché il tesserino abbia la funzione di documento di riconoscimento è necessario, inoltre, che sia munito di foto dell'iscritto.

Per quanto attiene specificamente alla data di validità (data di scadenza), la legge disciplina soltanto quella delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, prevedendo per esse

una durata decennale<sup>1</sup>. L'Ordine, dunque, può adottare in via analogica la disciplina fissata per le amministrazioni statali o stabilire autonomamente una diversa scadenza.

Con i migliori saluti.

  
Francesca Maione

---

<sup>1</sup> Si riporta testualmente l'art. 7 del D. L. 9 febbraio 2012, n.5 (Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento):

“1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.”